



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 05 SETTEMBRE 2008

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si comunica che sul sito internet della Carige Assicurazioni S.p.A., all'indirizzo www.carigeassicurazioni.it/lnd, è attiva la sezione dedicata alle coperture assicurative integrative facoltative per i tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

Aperto tale link saranno disponibili altri due link: il primo denominato "coperture assicurative integrative/facoltative" nel quale è presente il testo di polizza, e il secondo nel quale è contenuta la scheda di adesione.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Il tradizionale appuntamento per la presentazione della Stagione Sportiva 2008/2009 con la consegna dei calendari è fissato per **martedì 9 settembre 2008 alle ore 18.00 presso l'Albergo "BELVEDERE" di Tricesimo** (Via Belvedere 21 – tel. 0432/851385). Per raggiungere il luogo dell'incontro è consigliata l'uscita di UDINE NORD dell'autostrada proseguendo lungo la SS. 13 per Tricesimo Centro, dove all'altezza del distributore ESSO da una parte, e Mobili VALCHER dall'altra, si dirama la strada che porta al "BELVEDERE".

In tale occasione saranno effettuate le premiazioni delle Società vincenti i Campionati e la Coppa Disciplina della Stagione Sportiva 2007/2008.

Verranno inoltre consegnati i Premi "Per un Calcio Migliore 2007/2008" alle Società che si sono aggiudicate tale riconoscimento.

Alla manifestazione saranno presenti i vertici della Federazione, onorando la nostra festa che diventa così una importante anteprima dello spettacolo che andrà in scena il giorno dopo allo Stadio Friuli tra la nostra Nazionale Campione del Mondo e la Nazionale della Georgia.

Il brindisi finale costituirà inoltre un ulteriore momento di festa e di augurio per le fortune del nostro movimento.

RICONOSCIMENTO BENEMERENZA REGIONALE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di assegnare ai sottoindicati Dirigenti il riconoscimento della "Benemeranza Regionale" per i tanti anni di impegno profuso in favore del calcio dilettantistico della nostra Regione:

RENATO BERNARDIS
VANNI BUSOLINI
ANDREA BARZOTTO
RAFFAELE FERFOGLIA
GUERRINO GREGOLIN
ADRIANO MATTIA

Castionese
Azzurra Premariacco
S.Odorico
Sovodnje
Calcio San Leonardo
Chiarbola Calcio

CARMINE SBORDONE

Villa

FRANCESCO SICA
DANTE STEFANUTTI

Calcetto Lignano
Mazzonetto Gemona

La consegna della Benemerenzza avverrà in occasione della presentazione della Stagione Sportiva 2008/2009 che si terrà il giorno **martedì 9 settembre p.v. alle ore 18.00 presso l'Albergo Bevedere a Tricesimo.**

3. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

3.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 47/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 19, comma 9, del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta di modifica dell'art. 19, comma 9, del Codice di giustizia sportiva formulata dalla Lega Nazionale Professionisti;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 31 luglio 2008;
- d'intesa con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti e con il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 19, comma 9, del Codice di giustizia sportiva secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. OMISSIS 2. OMISSIS 3. OMISSIS 4. OMISSIS 5. OMISSIS 6. OMISSIS 7. OMISSIS 8. OMISSIS</p> <p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. 	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO 8. INVARIATO</p> <p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

- 10. OMISSIS
- 11. OMISSIS
- 12. OMISSIS
- 13. OMISSIS

- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- **successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;**
- **successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;**
- **successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;**
- **successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;**
- **successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.**

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

- 10. INVARIATO
- 11. INVARIATO
- 12. INVARIATO
- 13. INVARIATO

3.2) COMUNICATI UFFICIALI N. 49/A E N. 50/A DELLA F.I.G.C.

Si informano le Società che è consultabile sul sito www.lnd.it, sotto la voce COMUNICAZIONI - COMUNICATI, i Comunicati Ufficiali n. 49/A e n. 50/A della F.I.G.C., inerenti il Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB.

4. TERMINI TRASFERIMENTI

Si ritiene utile ricordare alle Società che

VENERDI' 19 SETTEMBRE P.V.

si chiude il termine per l'invio (a mezzo Raccomandata A.R. entro le ore 24.00, sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti), o deposito entro le **ore 12.00** delle liste di trasferimento intervenute tra Società della L.N.D.

Solo il giorno 19 settembre tali liste potranno essere depositate anche presso le Delegazioni Periferiche, entro le ore 12.00

Si richiama, altresì, l'attenzione delle Società su quanto disposto dall'art. 95, comma 4 delle N.O.I.F.:
"L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, **entro cinque giorni dalla stipulazione** e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto.

5. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

5.1) ORARIO GARE

Si ricorda che dalla prossima giornata (7^a ritorno) le gare avranno inizio alle ore **16.00**.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 5 settembre 2008.

Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato
- Emidio Zanier -